

# **Regolamento per l'Accesso agli atti amministrativi**

L.n. 241/90 e s.m.i.

Approvato con D.P. n. 88 del 14/07/2016



**Regolamento ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche, concernente le modalità di accesso agli atti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'ALER di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio e delle categorie di documenti, sottratti all'accesso od il cui accesso debba essere differito.**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, individua le modalità di accesso agli atti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'ALER di Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio, nonché le categorie di documenti formati dalle Unità amministrative e tecniche dell'Azienda o comunque rientranti nella loro disponibilità, vengono inoltre identificati i documenti sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24 comma 2.

**Art. 2**  
**Procedimento di accesso**

1. L'accesso viene esercitato in via formale mediante apposita istanza indirizzata all'unità competente, utilizzando preferibilmente i moduli allegati al presente regolamento. Gli stessi, unitamente al regolamento, sono disponibili sul sito aziendale.
2. L'estrazione di copie di documenti non prevede per il richiedente alcun costo fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
3. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede il richiedente, fornendo direttamente all'Unità competente al rilascio la marca da bollo.
4. L'esercizio dell'accesso viene concordato direttamente con richiedente, svolgendosi comunque in orario di ufficio.
5. La semplice visione degli atti è gratuita.

**Art. 3**  
**Diritti di ricerca**

Non sono previsti costi per diritti di ricerca.

**Art. 4**  
**Risposta all'istanza**

In relazione all'istanza di accesso, la risposta da parte dell'Azienda, sia essa positiva o negativa, viene assicurata nell'arco di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo aziendale, salvo quanto disposto sull'eventuale differimento di cui al successivo art. 5.

**Art. 5**  
**Documenti esclusi dall'accesso**  
**per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese**

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  - a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
  - b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  - c) rapporti informativi nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti dell'Azienda diversi dal richiedente;
  - d) documentazione del fascicolo personale nonché quella relativa a situazioni private dei dipendenti dell'Azienda, ove il richiedente sia persona diversa dal diretto interessato;
  - e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi giudiziari prodotti dal personale dipendente;
  - f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dall'attività lavorativa e dal servizio per i soggetti diversi dal destinatario stesso;
  - g) documenti amministrativi e/o informatici riguardanti la c.d. busta paga e l'attestazione della presenza e dell'assenza tramite badge, qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente;
  - h) documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o salute limitatamente ai motivi;
  - i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi ed amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
  - j) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
2. In ogni caso, non sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona.

**Art. 6**  
**Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi**

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:
- a) nelle procedure di selezione, l'accesso è differito sino all'approvazione delle risultanze della selezione, ad eccezione della valutazione e/o elaborati del richiedente;
  - b) per le segnalazioni, gli atti od esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.
  - c) per i verbali delle gare e/o procedure ad evidenza pubblica, sino al rientro dall'Agenzia delle Entrate del relativo verbale, per la prescritta registrazione.